

INTERPELLANZA

Termini di pagamento delle fatture da parte dell'Ente pubblico

del 25 gennaio 2010

Il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la revisione dell'Ordinanza federale sugli acquisti pubblici (OAPub). Fra le modifiche importanti ha trovato spazio, nel cpv. 1 del nuovo art. 29a, la fissazione dei termini di pagamento, normalmente previsti in un massimo di 30 giorni. Il cpv. 2 stabilisce la competenza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) a emanare istruzioni in merito ai termini.

Il 28 dicembre 2009 il DFF ha emanato precise istruzioni per i membri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB) della quale fanno parte anche:

- la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA);
- l'Associazione dei Comuni Svizzeri (SGV)
- l'Unione delle Città Svizzere (UCS).

Riteniamo che a questo punto siano date le giuste premesse per codificare questa prassi anche nel diritto cantonale, più precisamente modificando il Regolamento di applicazione della LCPubb e del CIAP. In questo modo diverrà esplicito per tutti i committenti pubblici che la regola deve essere applicata anche alle commesse cantonali.

Infatti, nonostante l'interrogazione del 27 aprile 2009 del deputato signor Lorenzo Orsi e vostra risposta del 10 giugno, i maggiori committenti cantonali (Divisione delle costruzioni e Sezione della logistica) prevedono nelle loro condizioni di appalto un termine di pagamento di 60 giorni.

Di seguito, riportiamo un estratto di queste condizioni.

Divisione costruzioni: estratto da "Disposizioni particolari CPN 102 LCPubb.pdf"

943 Fatturazione e flusso dei pagamenti

943.400 Termini.

*Termini di pagamento entro **60 giorni** dalla notifica della fattura.*

Sezione della logistica: estratto da

"Prescrizioni CPN 102 103 Impresario costruttore artigiani ver11 2009.doc"

945.300 Termine per il pagamento della liquidazione finale.

*Secondo norma SIA 118, art. 155 , **con le relative deroghe.***

R 790 Deroghe alle norme SIA

R 791 Descrizione delle deroghe.

Norma SIA 118

R 791.600 Art. 155 cpv. 1 - Scadenza delle pretese di liquidazione, termine di pagamento.

Viene modificato come segue: Il credito dovuto all'imprenditore in base alla liquidazione finale scade a partire dalla comunicazione del risultato della verifica da

*parte del COM (art. 154 cpv. 2) ed è pagabile entro **60 giorni** (art. 190); scadono pure gli importi che sono ancora contestati dopo la comunicazione di verifica della direzione dei lavori e che dovessero in seguito rivelarsi dovuti.*

Vista la competenza del Consiglio di Stato ad intraprendere modifiche del suddetto RLCPubb, vi invitiamo cortesemente a valutare la questione e poi a disporre, questo l'auspicio, quanto necessario per introdurre anche in Ticino la nuova disposizione, che preveda quale normale termine massimo di pagamento quello di 30 giorni.

Ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che vorrete dedicare alla nostra precisa proposta. Una misura importante per l'economia ticinese in generale e per le PMI in particolare, sempre più confrontate con le note difficoltà d'incasso, con diretto influsso sulla gestione corrente delle ditte stesse.

Edo Bobbià
Barra - Belloni - Giudici - Orsi -
Pantani - Regazzi - Righinetti - Vitta